



Notaio
Morgione
Federica

Allegato "A" all'atto Raccolta n.ro 2656

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, per iniziativa della Fondazione "Circolo Artistico Politecnico" Ets, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" (d'ora innanzi, il "CTS") la fondazione denominata **"MUSAP - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE" - ETS** o, in forma abbreviata, **"MUSAP" - ETS** (d'ora innanzi MUSAP).

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico disciplinato dal Codice del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in **Napoli**.

La Fondazione può istituire Delegazioni ed Uffici in Italia e all'estero per svolgere attività promozionali in considerazione della rete di relazioni nazionali ed internazionali. Ogni trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Napoli non comporterà modifica statutaria ma verrà effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro e quindi non può distribuire utili, eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo. Svolge la sua attività in base al presente Statuto.

Essa persegue fini di pubblica utilità e/o d'interesse sociale e di tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico-storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n° 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3/1 - Oggetto

La Fondazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma diretta o in partecipazione con enti affini, delle attività di interesse generale di seguito elencate senza gerarchia di importanza:

- supporta la gestione del Patrimonio Artistico, Culturale, Sociale e Storico della Fondazione "Circolo Artistico Politecnico" ETS;
- raccoglie, conserva, valorizza, ricerca, presenta e svolge attività di diffusione dell'arte;
- sostiene l'arte del Territorio e rappresenta un punto d'incontro di arte nazionale ed internazionale;
- svolge attività di solidarietà sociale secondo quanto indicato dal Codice del Terzo Settore (C.T.S.);
- promuove iniziative tese a consentire l'avvicinamento alla fruizione dell'arte e della cultura a persone svantaggiate;
- svolge ogni attività diversa, secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., secondo criteri e limiti definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19

maggio 2021 n. 107. L'individuazione di tali attività diverse è rimessa alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente;

- organizza e/o ospita manifestazioni culturali, ludiche, spettacoli, nonché convegni, conferenze, tavole rotonde, fiere, meetings, corsi di studio, nei campi culturale, ricreativo, educativo e del tempo libero;
- pubblica e diffonde riviste, opuscoli e/o ogni pubblicazione connessa all'attività artistica, culturale, educativa e ricreativa;
- può gestire altre istituzioni culturali e stipulare con enti pubblici ed istituzioni private accordi o contratti di utilità o necessari per il perseguimento delle proprie attività istituzionali;
- riceve e/o effettua donazioni;
- riceve ed utilizza contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia da privati che da istituzioni pubbliche;
- userà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" e/o l'acronimo "ETS".

Beneficiari della Fondazione, per volontà e scelta originaria del Fondatore, sono tutti gli Enti del Terzo Settore che operano in maniera indipendente dal Fondatore e dai membri del Consiglio di Amministrazione, che potranno ricevere donazioni in denaro, in beni, prestazione di servizi e strumenti utili al raggiungimento degli scopi che dovranno coincidere con quanto esplicitato nel presente articolo dell'atto costitutivo e nello Statuto.

La scelta dei beneficiari della Fondazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione con criteri di imparzialità e non discriminazione tra gli Enti del Terzo Settore che abbiano attinenza con gli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere liberamente i beneficiari degli aiuti o dei servizi della Fondazione. Pertanto, nessuno potrà vantare, né individualmente né collettivamente, di fronte alla Fondazione, il diritto alla realizzazione o alla partecipazione alle sue attività né al godimento dei suoi benefici prima della loro assegnazione né imporre la loro attribuzione a determinate persone.

Le concrete modalità di fruizione del patrimonio della Fondazione verranno specificamente regolamentate nel contesto delle iniziative della Fondazione stessa.

La Fondazione potrà operare sia attraverso il finanziamento di attività congruenti con gli scopi della Fondazione, sia offrendo i suoi servizi direttamente ai beneficiari.

La Fondazione potrà svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Mini-

stro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2024.

Art. 5 - Partecipanti

La Fondazione è aperta all'ingresso di **Partecipanti**, persone fisiche, persone giuridiche private, Enti, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, Fondazioni, ecc., che ne condividono le finalità e si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita, in modo che non abbia luogo alcuna causa di cessazione.

L'ammissione del Partecipante, su domanda dell'interessato, avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio d'Indirizzo.

La delibera è annotata nel Libro dei Partecipanti e verrà comunicata al soggetto interessato entro 60 gg. In caso di mancata risposta, nel termine di 90 gg, dalla presentazione della domanda, questa si intende accettata.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 gg., motiverà all'interessato la delibera di rigetto e questi, entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, ha la facoltà di proporre il riesame al Consiglio d'Indirizzo.

Art. 5/1 - Categorie Partecipanti

- Fondatori;
- Ordinari;
- Aderenti;
- Sostenitori;
- Benemeriti e/o Onorari.

Art. 5/1a - Fondatori

Sono "Fondatori", oltre a coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, tutti coloro che facciano domanda di ammissione alla Categoria, sottoscrivano gli obblighi connessi e siano stati ammessi dal Consiglio d'Indirizzo.

Saranno considerati Soci Fondatori tutte le Istituzioni Pubbliche che sottoscrivono l'adesione e gli obblighi costitutivi nel termine di 6 mesi dalla costituzione.

Art. 5/1b - Ordinari

Sono "Ordinari" le persone fisiche e/o giuridiche private, le Associazioni e le Fondazioni che condividono e contribuiscono agli scopi della Fondazione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e la cui domanda abbia ottenuto il

voto favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione nella riunione convocata per le ammissioni.

Art. 5/1c - Aderenti

Sono inseriti nella categoria "Aderenti" coloro che presentano domanda, si impegnano al versamento annuo della quota decisa dal Consiglio di Amministrazione e siano stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5/1d - Sostenitori

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono inseriti nella categoria "Sostenitori" coloro che contribuiscono in modo determinante alla sopravvivenza dell'ente ed al perseguimento delle sue finalità attraverso interventi volontari diretti e costanti, con somme di denaro "annuali" ovvero con prestazione di lavoro volontario o donazione di beni materiali od immateriali.

Art. 5/1e - Benemeriti e/o Onorari

Nell'atto costitutivo e/o con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere conferita la qualifica di:

- **"Benemerito"** a persone fisiche e/o giuridiche ed Enti in generale (Associazioni, Fondazioni, Società, Fondazioni Bancarie, ecc.) che svolgono un ruolo di sostegno particolarmente rilevante per la Fondazione e per le sue iniziative;
- **"Onorario"** a coloro che danno lustro alla Fondazione con la loro presenza.

Art. 5/2 - Obblighi, decadenza, esclusione, recesso

I Partecipanti devono assolvere agli impegni assunti con l'adesione entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre dell'anno in corso).

In caso di mancato adempimento, decadono dalla qualifica e cessano dal diritto di partecipare alla vita della Fondazione. Nel caso trattasi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Partecipante in casi di grave inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi. La delibera di esclusione ha effetto dal momento della avvenuta comunicazione al soggetto escluso.

Il Consigliere di Amministrazione, eventualmente sottoposto a procedimento di esclusione, non può partecipare alla riunione nella quale si discute la sua possibile esclusione.

Il Recesso dalla Fondazione è consentito in ogni momento. Esso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata o Pec. Il recesso avrà efficacia solo ad avvenuto adempimento di ogni obbligazione assunta. I Fondatori possono recedere solo con preavviso di sei mesi.

Art. 6 - Patrimonio e Fondo di Gestione

La Fondazione avrà un patrimonio vincolato e un fondo di dotazione per la gestione dell'attività ordinaria:

Art.6/1

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità e nel rispetto dei diritti individuali delle persone.

Il **patrimonio è costituito** da:

- beni indicati nell'atto costitutivo;
- apporti definitivi, di qualunque natura ed a qualsiasi titolo, effettuati dai Fondatori sia in sede di atto costitutivo, sia successivamente;
- diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti da altri Fondatori;
- tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità utili all'incremento del patrimonio della Fondazione;
- la Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni, ed ogni altra liberalità dai Fondatori e/o da terzi. Queste risorse finanziarie, se non vengono destinate espressamente al patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statuarie. Nel fondo disponibile confluiscono tutte le entrate provenienti dall'attività istituzionale;
- le spese della Fondazione devono essere contenute entro i limiti del bilancio di previsione e delle relative variazioni;
- elargizioni e/o donazioni fatte da Enti e/o da privati, ecc.;
- fondi, raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- contributi a vario titolo;
- fondi di Riserva e/o di sopravvenienza attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- rendite finanziarie destinate dai Soci Fondatori;
- entrate da iniziative finalizzate al reperimento di fondi per il sostegno finanziario degli scopi e delle iniziative della Fondazione;
- conferimenti successivi in denaro o beni, mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

Art. 6/2 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:

- rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da Terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Art. 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore;
- Il Consiglio di Indirizzo;
- L'Assemblea dei Partecipanti;
- L'Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti.

7/1 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i suoi membri o fuori di esso.

Ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Conferisce mandati di rappresentanza;

Può delegare, per singoli atti o categoria di atti, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o al Direttore se nominato.

Gestisce, su decisioni del Consiglio di Amministrazione i beni ed i fondi della Fondazione, a qualsiasi titolo pervenuti;

Accende e chiude conti correnti bancari e/o postali, ne movimentata le somme, effettua ogni operazione economica e finanziaria nell'interesse della Fondazione.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 7/2 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento e per lo svolgimento di particolari deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7/3 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque)

membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Primo Consiglio di Amministrazione è nominato in fase di costituzione dalla Fondazione "Circolo Artistico Politecnico" Ets.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere sollecitato alle dimissioni dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni Consigliere può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- a predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti;
- ad approvare, ove ritenuto opportuno, un regolamento della Fondazione;
- a deliberare in materia di accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo di esercizio;
- individuare i settori di maggiore interesse per l'attività della Fondazione;
- nominare, su proposta del Presidente, il Direttore;
- assumere il Personale definendone ruoli, compiti, compensi, quantità, qualifiche, natura e durata dell'incarico;
- deliberare ogni provvedimento di qualsiasi natura relativo al rapporto di lavoro;
- può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7/4 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, anche tra estranei, aventi specifica professionalità nel campo dell'arte e della cultura in genere, oltre ad una consolidata competenza maturata nella direzione di istituzioni similari. In possesso di capacità organizzative ed amministrative nella gestione di servizi ed attività mul-

tidisciplinari; deve inoltre avere una competenza riconosciuta nelle materie dell'oggetto sociale della Fondazione e mostrare una positiva conoscenza delle problematiche relative ai profili della comunicazione.

Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato senza interruzione. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione e tutte le altre funzioni attribuitegli direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore assicura l'ordinario svolgersi delle attività, disponendo provvedimenti relativi sia alla spesa che all'organizzazione del lavoro e del Personale.

Il Direttore può essere anche il Direttore Artistico se a tanto delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Esegue le deliberazioni e le direttive del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione.

Predisporre i documenti di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.

Provvede al controllo dei risultati di gestione.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7/5 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Partecipanti Fondatori. Può eleggere al suo interno il proprio Presidente.

Approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione; verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare:

- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva i regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
- nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- può promuovere l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal componente del Consiglio più anziano.

Art. 7/6 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti a qualsiasi categoria appartengano e si riunisce almeno una volta all'anno.

- Delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e può promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- delibera su ogni altra materia eventualmente attribuita alla sua competenza dalla normativa pro tempore vigente.

I componenti dell'Assemblea dei partecipanti possono offrire individualmente la propria collaborazione in relazione all'attività professionale da ciascuno di essi svolta, per realizzare in miglior modo possibile gli scopi della fondazione. La collaborazione è abitualmente a titolo gratuito.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente della Fondazione e, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi partecipanti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 8 - Organo di Controllo/ Revisori dei Conti

La gestione della Fondazione è sottoposta al controllo dell'Organo di Controllo, anche monocratico; i componenti o il componente vengono scelti tra le categorie di cui all'art.3297 comma II c.c. e tra coloro che sono iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. I componenti l'Organo di Controllo, anche monocratico, sono nominati dal Consiglio di Indirizzo. Dura in carica tre anni e può essere rinominato.

L'Organo di Controllo:

- esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo le relative relazioni;
- compie le verifiche necessarie al regolare andamento della gestione;
- esercita la vigilanza sulla tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 9 - La Fondazione può avere:

Presidente Onorario, nominato nell'atto costitutivo o dal Consiglio di Indirizzo;

Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione e scelto tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo delle lettere,

delle scienze, della tecnica e/o di altri settori culturali e/o sociali nei quali opera la Fondazione. E' composto da massimo 7 membri ed elegge al suo interno il Presidente che ne coordina l'attività.

Il Comitato è:

- Organo Consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri sul programma di attività di carattere scientifico e culturale;
- sostiene studi, ricerche;
- sensibilizza l'opinione pubblica;
- ha facoltà di presentare al Consiglio autonome iniziative, proposte e progetti tesi a garantire l'indirizzo scientifico della Fondazione.

Il Presidente Onorario ed il Presidente della Fondazione sono di diritto componenti il Comitato Scientifico.

Art. 10 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione, qualora vi siano stati riduzioni per disavanzi. La differenza può essere utilizzata per il potenziamento delle attività della Fondazione o per acquisto di beni strumentali.

Art. 11 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti, che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 - Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

GAITO Adriano

Federica Morgione Notaio - segue impronta del sigillo -

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico

(art. 23-bis, comma 2, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dottoressa **Federica Morgione**, notaio in Cava de' Tirreni, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Vallo della Lucania e Nocera Inferiore, mediante apposizione al presente file della mia

firma digitale (dotata di certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority in corso di validità), che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al suo originale analogico, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento informatico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Napoli, diciotto ottobre duemilaventiquattro (18/10/2024).

File firmato digitalmente dal notaio Federica Morgione